

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E AL
COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04**

Con la presente convenzione

tra

la SOCIETÀ....., rappresentata da, nella qualità di
....., nel seguito denominata brevemente “*Gestore*”

e

la SOCIETÀ....., rappresentata da....., nel seguito denominata
brevemente “*Produttore*”

nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti.

Premesso che

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), all'articolo 3, comma 12, ha stabilito che il “Ministro dell'Industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale”;
- il decreto ministeriale 21 novembre 2000 ha determinato con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dall'1 gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03), all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le modalità per il ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
- il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, previa richiesta del produttore, secondo modalità determinate dall'Autorità, l'energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, nonché l'energia prodotta ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

- l'Autorità, con deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05), ha definito le modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e del comma 41 della legge n. 239/04;
- il Produttore esercisce l'impianto¹ denominato..... , ubicato nel comune ;
- l'impianto (Vds. nota 1) è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04, come risulta dalla dichiarazione del produttore allegata alla presente convenzione (vds. Allegato n. 1);
- il Produttore, con comunicazione in data..., prot. n. ...:
 - ha richiesto al Gestore il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui alla alinea precedente ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04;
 - ha dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo Integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03) e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03, se l'impianto ha una potenza nominale elettrica superiore a 1 MW (*cancellare se non richiesto*);
- il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa al proprio impianto e all'allacciamento del medesimo alla rete del Gestore;

si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 prodotta dall'impianto (Vds. nota 1) di cui alla premessa e all'Allegato n. 1.

Ai fini della presente convenzione si applica quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità n. 34/05.

Articolo 2

Consegna dell'energia al Gestore

Il Produttore si impegna a cedere al Gestore l'energia di cui al precedente articolo 1.

La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia viene effettuata nel punto di collegamento sito nel comune di alla tensione nominale di ... kV e alla frequenza nominale di ... Hz.

¹ La convenzione può anche essere riferita alla cessione di energia elettrica prodotta da più impianti, purché nella titolarità di un unico soggetto e collegati alla rete del medesimo Gestore. In tal caso, l'Allegato n. 1 contiene la descrizione della tipologia e delle caratteristiche di ciascun impianto oggetto della convenzione.

L'energia oggetto del presente accordo è la totale energia elettrica netta immessa nella rete del Gestore, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore.

[Nel caso di cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica in eccesso rispetto a quella ritirata dal medesimo nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata da parte di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 34/05, la frase precedente è sostituita dalla seguente:

L'energia oggetto del presente accordo è l'energia elettrica immessa nella rete del Gestore, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03].

Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura da parte del Gestore, quando opera come impresa distributrice, o da parte di altri soggetti operanti nel mercato libero.

La consegna dell'energia da parte del Produttore dovrà essere effettuata, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, come previsto nel regolamento di esercizio e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore competente.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro dell'energia, da comunicare al Produttore con un congruo preavviso, di almeno 24 ore, salvo i casi di emergenza.

Le apparecchiature di misura (AdM) necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorità in materia di misura della energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore.

Articolo 3

Norme generali di esercizio e responsabilità

Il produttore sottoscrive o dichiara di aver sottoscritto (*cancellare la condizione che non ricorre*) il Regolamento di esercizio con il Gestore relativo all'impianto oggetto della presente convenzione.

In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.

Articolo 4

Prezzi di ritiro e corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore

I prezzi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono definiti dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 34/05.

I corrispettivi dovuti dal Produttore al Gestore a copertura dei costi amministrativi e a copertura dei costi di gestione contrattuale sono definiti all'articolo 6 della deliberazione n. 34/05.

Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di ritiro dell'energia o di corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore, detti prezzi e corrispettivi verranno conseguentemente adeguati.

Nel caso di applicazione dei prezzi di ritiro articolati su scaglioni progressivi di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 per periodi di validità della convenzione inferiori all'anno, gli scaglioni medesimi vengono ridotti proporzionalmente al periodo di vigenza della convenzione rispetto all'anno solare.

Qualora il produttore richieda al Gestore cui l'impianto è connesso il ritiro dell'energia elettrica prodotta da un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di potenza inferiore a 10 MVA, il Gestore riconosce:

- il prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05, durante il periodo di collaudo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera w1), della deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002 n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02), e durante il primo periodo di esercizio, come definito dall'articolo 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04. Durante il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 viene riconosciuto in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05 qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
- il prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
- il prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.

Ai soli fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, il Produttore trasmette al Gestore e al Gestore del sistema elettrico – GRTN Spa entro il 31 dicembre di ogni anno la dichiarazione di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente.

Sulla base della dichiarazione di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione, il Gestore effettua i conseguenti conguagli, ove necessari. Qualora il Produttore abbia fatturato corrispettivi maggiori di quelli spettanti, il medesimo Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati [*il paragrafo relativo agli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore può essere cancellato se non richiesto*].

Il Produttore, qualora abbia dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, riconosce al medesimo Gestore (o riceve dal medesimo Gestore) i corrispettivi ad essi correlati.

Articolo 5 **Fasce orarie**

Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04, in vigore dall'1 aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Autorità n. 235/04, per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.

Articolo 6

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva.

1. *Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.*

Per tali impianti il fattore di potenza medio mensile deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.

2. *Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.*

Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.

3. *Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.*

Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).

4. *Impianti di generazione asincroni.*

Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).

Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un **sistema di conversione statico**, in funzione delle caratteristiche di quest'ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli. Se l'impianto è alimentato da fonti rinnovabili non programmabili viene assimilato dal Gestore esclusivamente ad un impianto di generazione di tipo asincrono.

Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra.

In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, i seguenti corrispettivi.

a) *Impianti di generazione sincroni.*

In ciascuna fascia oraria, il corrispettivo da applicare all'energia attiva immessa a titolo di penale è pari al:

- 1,016 % se AT;
- 1,038 % se MT;
- 1,095 % se BT;

del prezzo di ritiro di cui al precedente articolo 4 per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.

Limitatamente agli impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici e minore o uguale a 3 MW se termoelettrici, di cui al precedente punto 1, le penalità si applicano con riferimento al fattore di potenza medio mensile.

Nel caso di impianti che si sono avvalsi dei prezzi di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/05, il prezzo da utilizzare ai fini del calcolo della penalità è quello previsto allo stesso articolo 5, comma 5.1; nei mesi interessati da scaglioni diversi, il prezzo di riferimento è quello relativo allo scaglione più economico.

b) Impianti di generazione asincroni.

Nel caso in cui i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVARh, eccedano numericamente il 50% delle corrispondenti immissioni di energia attiva, espresse in kWh, il Gestore applicherà all'energia attiva immessa, a titolo di penale, un corrispettivo pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.

Qualora l'assetto della rete lo richieda, è facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.

Articolo 7
Cambio Tensione

Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore.

Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Articolo 8
Misura dell'energia

La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. Per la quantificazione forfetaria delle perdite ai fini della ricostruzione della misura nel punto di scambio, per gli impianti connessi in MT si rimanda ai criteri previsti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM ("responsabile della AdM") e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura ("responsabile della misura") sono definiti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica emanate dall'Autorità nonché alle regole tecniche del Gestore.

Articolo 9
Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, la documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione ed ai rapporti ivi regolati, anche al fine di fornire gli elementi a supporto di quanto dichiarato nell'Allegato n. 1.

Articolo 10

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.

Le fatture per tutti i corrispettivi inerenti alla cessione dell'energia, di cui al precedente articolo 4, sono emesse dal Produttore e dal Gestore mensilmente.

Qualora fra la data di emissione delle fatture mensili del produttore e la scadenza di cui al terzo periodo del presente articolo intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti dal Gestore al Produttore sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, come previsto dall'articolo 32, comma 32.6, del Testo integrato.

I pagamenti dal Produttore al Gestore sono effettuati con valuta beneficiaria entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

Gli eventuali conguagli derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/05 vengono effettuati con valuta beneficiaria non successiva al quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

I corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 34/05 vengono corrisposti entro i termini previsti dalla deliberazione n. 168/03.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile al Gestore o al Produttore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizione in materia di usura"), e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

In caso di emissione delle note di credito di cui all'articolo 4, il relativo titolo sarà emesso dal Produttore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dei relativi importi da parte del Gestore, con contestuale valuta beneficiaria.

Ferme restando le esenzioni previste dall'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, il Produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal .../.../....., primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 34/05 è pervenuta al Gestore, ovvero primo giorno successivo a quello di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, ed avrà scadenza al 31/12/..... Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.

Articolo 12
Risoluzione della Convenzione

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.

Articolo 13
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo verranno inviate agli indirizzi di seguito specificati.

Comunicazione verso il Gestore:

Società

Via

CAP

Indirizzo posta elettronica:

Comunicazione verso il Produttore:

Società:

Via

CAP

Indirizzo posta elettronica:

Per qualsiasi ulteriore necessità le Parti hanno individuato il riferimento nelle persone di seguito specificate.

Per il Gestore:

Sig,..... tel. indirizzo posta elettronica

Per il Produttore:

Sig,..... tel. indirizzo posta elettronica

Articolo 14
Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente Convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Allegato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 34/05 (Allegato n. 1).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA TIPOLOGIA E ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto....., nato a il codice fiscale, (eventuale) partita IVA

DICHIARA CHE

l'impianto per il quale chiede il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 presenta le seguenti caratteristiche [*cancellare le lettere, ed i relativi paragrafi, riferiti alle tipologie in cui non rientra l'impianto oggetto della presente convenzione*]:

a) Impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, con esclusione delle centrali ibride e degli impianti alimentati da rifiuti

- l'impianto nella titolarità di (o: gestito da.....), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- l'impianto è alimentato dalla fonte rinnovabile (*specificare quale*);
- la potenza dell'impianto [in MVA] è pari a MVA ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell'impianto;
- la potenza nominale elettrica dell'impianto [in MW] è pari a MW, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5 (*ad eccezione degli impianti idroelettrici*) e 7 della deliberazione n. 34/05;
- la potenza nominale media annua dell'impianto [in MW] è pari a MW, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della deliberazione n. 34/05 per i soli impianti idroelettrici (*cancellare se non richiesto o non richiedibile*);
- intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 (*cancellare se non richiesto*);
- intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 34/05 (*cancellare se non richiesto o non richiedibile*);
- l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

b) Centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA

- l'impianto nella titolarità di (o: gestito da.....), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- l'impianto è alimentato sia da fonte rinnovabile che non rinnovabile (centrale ibrida, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 387/03);
- l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 (*cancellare se la definizione non è soddisfatta*);
- la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA] e la quota della potenza dell'impianto imputabile a fonte rinnovabile è pari a MVA ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell'impianto;

- la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/05;
- intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, limitatamente alla quota imputabile a fonte rinnovabile (*cancellare se non richiesto*);
- l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

c) Impianti alimentati da rifiuti di potenza inferiore a 10 MVA

- l'impianto nella titolarità di (o: gestito da.....), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- l'impianto è alimentato da rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03;
- la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell'impianto;
- la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 7 della deliberazione n. 34/05;
- intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 (*cancellare se non richiesto*);
- intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 34/05 (*cancellare se non richiesto o non richiedibile*);
- l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

d) Impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA

- l'impianto nella titolarità di (o: gestito da.....), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- l'impianto è alimentato da fonte non rinnovabile (*specificare quale*);
- l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 (*cancellare se la definizione non è soddisfatta*);
- la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell'impianto;
- la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/05;
- l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

e) Impianti con potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti assimilate, da rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, da fonti rinnovabili diverse da quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica ad acqua fluente

- l'impianto nella titolarità di (o: gestito da.....), denominato, sito nel comune di, è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- l'impianto è alimentato dalla fonte (*specificare quale*);

- il Produttore ha la qualifica di autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
- la potenza dell'impianto è pari a MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell'impianto;
- l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula della convenzione per il ritiro dell'energia elettrica da lei richiesto.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula della predetta convenzione.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati,

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al, domiciliato per la carica presso la sede della società in, nella sua qualità di responsabile del trattamento.

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della convenzione avente ad oggetto il ritiro dell'energia, in qualità di incaricati del trattamento

Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto necessari ai fini della predetta convenzione.

I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è, nella persona di